

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1500A - ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

OGGETTO: L.R. n. 34/2008, art. 43, D.lgs 14/2019. DGR n. 23 – 902 del 30.12.2019. Procedure e termini per l'iscrizione all'Elenco regionale dei soggetti specializzati nel coordinamento e nella realizzazione di servizi a sostegno dello sviluppo e del rilancio delle imprese PMI sul territorio piemontese anche per contrastare l'emergenza economica derivante dall'epidemia Covid-19, modalità di gestione dell'Elenco regionale. Indizione avviso pubblico.

Visti:

- la Legge del 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. (*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*);
- il *Regolamento (UE) n. 2016/679* relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (*regolamento generale sulla protezione dei dati*), di seguito anche solo "RGPD", è stato approvato il 27 aprile 2016, è entrato ufficialmente in vigore il 24 maggio 2016 e si applica in tutti gli Stati membri a partire dal 25 maggio 2018;
- il D.Lgs 10 agosto 2018, n. 101 recante "*Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)*", in vigore dal 9 settembre 2018, con il quale è stato recepito il RGPD nell'ordinamento italiano ed è stato modificato ed integrato il "*Codice in materia di protezione dei dati personali*", adeguandolo al RGPD;

richiamate:

- la D.G.R. n. 1-6847 del 18 maggio 2018, recante "*Adempimenti in attuazione del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)*". Revoca DGR n. 1-11491 del 03.06.2009";

- la D.G.R. n. 1-7574 del 28 settembre 2018, “*Adempimenti in attuazione al Regolamento UE 2016/679. Designazione degli incaricati e istruzioni operative. Disposizioni procedurali in materia di incidenti di sicurezza e di violazione di dati personali (data breach), adozione del relativo registro e modello di informative*”;

preso atto del D.lgs. 14/2019 “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155” che prevede, al Titolo II, “Procedure di allerta e di composizione assistita della crisi” che si attivano solo in presenza di determinati indicatori;

considerata la necessità per la Regione Piemonte, nell’attuale situazione di crisi determinata dal Covid-19, di:

- prevenire le situazioni di criticità finanziaria delle imprese così da supportarne la ristrutturazione, anche attraverso forme di diversificazione e innovazione,
- avere procedure efficaci al fine di aiutare le imprese a superare le contingenti difficoltà finanziarie, organizzative legate alla produzione e commercializzazione di prodotti e servizi e di garantire che gli imprenditori abbiano la possibilità di continuare la loro attività;

ritenuto, sulla base di risultanze di iniziative europee come la “*Rete Europea per il preallarme e per il supporto alle imprese*”, e dell’attuale emergenza Covid-2019, che può essere utile un affiancamento strategico/operativo di un esperto agli imprenditori che si trovano nelle situazioni descritte al precedente paragrafo soprattutto in una fase anteriore alla presenza degli indicatori che potrebbero attivare le procedure di allerta previste dal citato d.lgs 14/2019;

preso atto della D.G.R. n. 23- 902 del 30.12.2019 con la quale la Giunta regionale:

- ha ritenuto dotarsi di uno strumento in grado di migliorare la conoscenza degli attori del sistema locale per i servizi a sostegno dello sviluppo e del rilancio delle imprese PMI sul territorio piemontese e pervenire all’individuazione di soggetti in grado di fornire il coordinamento e la realizzazione dei predetti servizi;
- ha formulato criteri per dotarsi di uno strumento quale l’Elenco regionale dei soggetti specializzati nel coordinamento e nella realizzazione di servizi a sostegno dello sviluppo e del rilancio delle imprese PMI sul territorio piemontese (di seguito Elenco regionale) e ha demandato alla Direzione Coesione sociale (oggi: Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro):
 - l’emanazione di specifico Avviso pubblico per l’individuazione dei predetti soggetti,
 - l’adozione di determinazione dirigenziale per stabilire modalità di gestione dell’Elenco regionale, procedure e termini per l’iscrizione dei soggetti nel rispetto degli indirizzi approvati con la presente deliberazione,
 - l’adozione di determinazione dirigenziale per la nomina del Nucleo di valutazione delle istanze d’iscrizione nel rispetto dei criteri stabiliti dalla sopra citata deliberazione,
 - eventuali altri atti conseguenti al presente provvedimento,
 - l’aggiornamento dell’Elenco sopra citato;

dato atto che l’attuale situazione derivante dall’epidemia Covid-2019 determina la necessità che i servizi possono essere svolti sia in presenza che a distanza, utilizzando gli strumenti tecnologici disponibili;

ritenuto necessario approvare, in conformità con i criteri e gli indirizzi di cui alla predetta deliberazione:

- procedure e termini per la presentazione delle istanze d’iscrizione all’Elenco regionale e le modalità di gestione del medesimo, indicate nell’Allegato “A” alla presente determinazione dirigenziale, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- l’Avviso pubblico di selezione per la costituzione dell’Elenco regionale da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, previsto dall’Allegato “B” alla presente determinazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1 – 4046 del 17.10.2016.

Tutto ciò premesso

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- gli artt. 4 e 16 del d.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modifiche ed integrazioni;
- gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- in conformità con gli indirizzi in materia disposti dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 23 - 902 del 30.12.2019.

DETERMINA

Di approvare, in conformità ai criteri, di cui alla D.G.R. n. n. 23 – 902 del 30.12.2019:

- l'Allegato "A" alla presente determinazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, che stabilisce procedure e termini per la presentazione delle istanze d'iscrizione all'Elenco regionale dei soggetti specializzati nel coordinamento e nella realizzazione di servizi a sostegno dello sviluppo e del rilancio delle imprese PMI sul territorio piemontese e modalità di gestione dell'Elenco regionale;
- l'Allegato "B" alla presente determinazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, che prevede i contenuti dell'Avviso pubblico di selezione per la costituzione dell'Elenco regionale sopra citato.

Di stabilire che:

- le istanze per l'iscrizione all'Elenco regionale devono essere presentate utilizzando apposita modulistica reperibile sul sito: <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/istruzione-formazione-lavoro/lavoro/strumenti-per-competitivita-delle-imprese>

Di dare atto che per la situazione derivante dall'epidemia Covid-2019, i servizi potranno essere svolti sia in presenza che a distanza, utilizzando gli strumenti tecnologici disponibili.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 "Pubblicità degli atti amministrativi" dello Statuto e dell'art. 5 "Contenuto del Bollettino Ufficiale telematico" della l.r. 22/2010.

Il funzionario estensore
-Susanna Barreca-

IL DIRETTORE (A1500A - ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO)
Firmato digitalmente da Arturo Faggio

Procedure e termini per la presentazione delle istanze d'iscrizione all'Elenco regionale dei soggetti specializzati nel coordinamento e nella realizzazione di servizi a sostegno dello sviluppo e del rilancio delle imprese PMI sul territorio piemontese" anche per contrastare l'emergenza economica derivante dall'epidemia Covid-19; modalità di gestione dell'Elenco regionale.

DISCIPLINA E FONTI

Normativa comunitaria

- *Regolamento (UE) n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)*, di seguito anche solo "RGPD", è stato approvato il 27 aprile 2016, è entrato ufficialmente in vigore il 24 maggio 2016 e si applica in tutti gli Stati membri a partire dal 25 maggio 2018;

Normativa statale

- Legge del 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. (*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*);
- D.Lgs 10 agosto 2018, n. 101 recante "*Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)*", in vigore dal 9 settembre 2018, con il quale è stato recepito il RGPD nell'ordinamento italiano ed è stato modificato ed integrato il "*Codice in materia di protezione dei dati personali*", adeguandolo al RGPD;
- il D.lgs. 14/2019 "*Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155*" che prevede, al Titolo II, "*Procedure di allerta e di composizione assistita della crisi*";

Normativa regionale

- la Legge regionale 22 dicembre 2008 n. 34 "*Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro*" e s.m.i.;
- l'art. 43, comma 1, della legge regionale n. 34/2008 che prevede "*Misure di anticipazione delle crisi occupazionali e progetti di ricollocazione professionale*".

1) Obiettivi

Nell'attuale contesto economico della Regione Piemonte è importante avere procedure efficaci al fine di aiutare le imprese a superare difficoltà finanziarie, organizzative legate alla produzione e commercializzazione di prodotti e servizi e di garantire che gli imprenditori abbiano la possibilità di continuare la loro attività.

La prevenzione e il sostegno in caso di crisi agli imprenditori sono importanti per evitare il pericolo del fallimento; il sostegno di esperti permette la diagnosi precoce di problemi finanziari e non solo, può aiutare le imprese a superare le crisi e dare le indicazioni giuste per il loro sviluppo.

E' necessario, per quanto sopra esposto, dotarsi di uno strumento in grado di migliorare la conoscenza degli attori del sistema locale per creare una rete per il preallarme e per il supporto alle imprese e pervenire all'individuazione di soggetti in grado di fornire il coordinamento e la realizzazione di servizi a sostegno dello sviluppo e del rilancio delle imprese PMI sul territorio piemontese.

Il presente provvedimento prevede procedure per attivare l'Elenco regionale dei soggetti specializzati nel coordinamento e nella realizzazione di servizi a sostegno dello sviluppo e del rilancio delle imprese PMI sul territorio piemontese (di seguito indicato: Elenco regionale).

I soggetti iscritti nell'Elenco regionale predetto potranno accedere, singolarmente o in Associazione temporanea d'impresa o di scopo (ATI/ATS) a procedure ad evidenza pubblica, ai sensi dell'art. 12 della Legge del 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., per la concessione di sovvenzioni a progetti a sostegno dello sviluppo e del rilancio delle imprese PMI sul territorio piemontese per il periodo 2020-2022.

2) Requisiti

La D.G.R. n. 23-902 del 30.12.2019 stabilisce che per essere iscritti all'Elenco regionale occorre avere i seguenti requisiti alla data di presentazione dell'istanza d'iscrizione:

- a) I soggetti possono essere associazioni, fondazioni.
- b) I predetti soggetti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - le associazioni riconosciute e le fondazioni devono essere costituite con atto pubblico a norma dell'art. 14 del Codice civile,
 - le associazioni non riconosciute devono essere costituite con atto pubblico ed operare ai sensi degli artt.li 36 e seguenti del Codice civile.
- c) I soggetti devono dimostrare la disponibilità di almeno uno "Sportello per la ricezione delle imprese richiedenti il supporto" nel territorio della Regione Piemonte. Per "sportello" si intende l'unità locale in cui possono essere coordinati e/o svolti i servizi; qualora tale sede non sia di proprietà del soggetto richiedente, la disponibilità deve essere regolata con apposito contratto di locazione, sublocazione, comodato o di servizi regolarmente registrato secondo le disposizioni vigenti.
Tale sede dovrà garantire:
 - la disponibilità di uno spazio per colloqui individuali allestito in modo da assicurare la riservatezza delle conversazioni.
- d) I soggetti non devono avere provvedimenti sanzionatori a causa di gravi inadempienze o irregolarità nei confronti dell'Amministrazione regionale quindi non devono trovarsi nelle seguenti condizioni:
 - stato di fallimento,
 - liquidazione coatta,
 - concordato preventivo,
 - procedimenti per la dichiarazione di una delle predette situazioni.
- e) I soggetti devono aver maturato un'esperienza di almeno 12 mesi, nei 3 anni antecedenti alla data di presentazione dell'istanza d'iscrizione, nel coordinamento e nella realizzazione di servizi a sostegno dello sviluppo e del rilancio delle imprese PMI e dimostrare di essere in grado di fornire i servizi sotto elencati mediante figure professionali interne e avvalendosi anche di figure professionali esterne specialistiche affinché il servizio reso alla PMI beneficiaria sia completamente gratuito.
La dimostrazione del predetto requisito viene fornita, con riferimento ai 12 mesi, nei 3 anni antecedenti alla data di presentazione dell'istanza d'iscrizione, mediante:

- la presentazione di un curriculum aziendale del soggetto richiedente relativo all'attività svolta con specifico riferimento ai servizi indicati nel successivo punto 3 a favore di imprese PMI,
 - elenco di imprese già assistite con i servizi di cui al successivo punto 3, con idonea documentazione che comprovi l'assistenza fornita ad ogni impresa.
- f) I soggetti devono garantire la propria capacità amministrativa e dimostrare di essere in grado di fornire i servizi elencati nel punto 3 mediante figure professionali interne anche avvalendosi di figure professionali esterne specialistiche.
La dimostrazione dei predetti requisiti viene fornita, con riferimento alla data di presentazione dell'istanza di iscrizione, mediante:
- l'indicazione del numero totale dei dipendenti,
 - la presentazione di un elenco nominativo delle figure professionali che sono coinvolte nella realizzazione dei servizi a sostegno dello sviluppo e del rilancio delle imprese PMI,
 - la presentazione dei curriculum vitae delle predette figure professionali coerenti con la realizzazione dei predetti servizi.
- g) I soggetti devono garantire la propria capacità finanziaria.
La dimostrazione di tale requisito viene fornita mediante prospetto dei dati estratti dai bilanci o dai documenti contabili finanziari relativi agli ultimi due esercizi di gestione (vedere prospetto).
- h) I soggetti devono essere in regola con i contributi previdenziali e fiscali, nonché con la normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro.
- i) Non possono richiedere l'iscrizione all'Elenco regionale le associazioni temporanee di soggetti (ATS/ATI).

3) Servizi

I soggetti iscritti all'Elenco regionale devono essere in grado di fornire i seguenti servizi a sostegno dello sviluppo e del rilancio delle imprese PMI sul territorio piemontese, che possono essere svolti sia in presenza che a distanza, utilizzando gli strumenti tecnologici disponibili:

- valutazione dell'ammissibilità della PMI candidata al servizio proposto;
- organizzazione di attività di animazione, sensibilizzazione e divulgazione con l'obiettivo di promuovere la conoscenza dei servizi a sostegno dello sviluppo e del rilancio delle imprese PMI sul territorio piemontese;
- valutazione delle imprese anche con attività in loco per identificare congiuntamente alla proprietà e/o al management le aree di intervento;
- consulenza di natura tributaria, fiscale, finanziaria ecc.;
- monitoraggio delle attività e valutazione d'impatto dei servizi realizzati;
- ipotesi di soluzione di finanziamento e ricerca delle fonti opportune (sia nell'ambito delle fonti di finanziamento pubblico – a livello europeo, nazionale e regionale – sia nell'ambito dei capitali privati);
- supporto all'internazionalizzazione;
- supporto di tipo legale;

- consulenze per la diversificazione della produzione anche in ottica dell'industria 4.0 (innovazione di processo e/o di prodotto);
- altri servizi di supporto da definire.

4) Procedure e termini per l'istanza di iscrizione

Il responsabile del procedimento di iscrizione all'Elenco regionale dei soggetti specializzati nel coordinamento e nella realizzazione di servizi a sostegno dello sviluppo e del rilancio delle imprese PMI sul territorio piemontese è stato individuato nel Dirigente "pro tempore" del Settore Politiche del Lavoro della Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro.

Le istanze d'iscrizione all'Elenco regionale saranno valutate da un nucleo di valutazione nominato tramite specifica determinazione dirigenziale.

Il procedimento di iscrizione all'Elenco regionale si concluderà entro 30 giorni dal termine ultimo fissato per la presentazione delle istanze con la determinazione dirigenziale di approvazione dell'Elenco regionale.

L'Elenco regionale sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte nonché sul sito internet istituzionale dell'Amministrazione regionale.

Il Settore Politiche del Lavoro darà comunicazione degli esiti della procedura di iscrizione a ciascun soggetto richiedente.

Le istanze di iscrizione possono essere presentate alla Regione Piemonte - Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro - Settore Politiche del Lavoro a decorrere **dal giorno successivo alla pubblicazione dell'Avviso**, di cui all'allegato "B" della presente determinazione, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte **fino al 18.06.2020**, utilizzando apposito modulo, reperibile sul sito: <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/istruzione-formazione-lavoro/lavoro/strumenti-per-competitivita-delle-imprese>, debitamente compilato, firmato in originale, corredato da marca da bollo da Euro 16,00, da copia fotostatica non autenticata di un documento di identità¹ del sottoscrittore ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. e dagli allegati obbligatori, secondo una delle seguenti modalità:

- tramite PEC all'indirizzo politichedellavoro@cert.regione.piemonte.it, previa apposizione della firma digitale² del legale rappresentante del soggetto richiedente al modulo di istanza di iscrizione;
- tramite PEC all'indirizzo politichedellavoro@cert.regione.piemonte.it, previa stampa, firma autografa del legale rappresentante e scansione del modulo di istanza di iscrizione.

5) Controlli

I controlli e le verifiche potranno riguardare le dichiarazioni sostitutive degli atti di notorietà previsti dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., incluse nell'istanza o allegate alla medesima e tutta la documentazione presentata.

La Regione Piemonte effettua i controlli anche in loco inerenti la documentazione presentata.

Ai fini del mantenimento dell'iscrizione nell'Elenco regionale, la Regione dispone controlli e verifiche annuali anche presso le sedi dei soggetti iscritti allo scopo di accertare il permanere dei requisiti soggettivi ed oggettivi sottostanti l'iscrizione al predetto Elenco.

Nel caso in cui nell'ambito di tali controlli si evidenzino dichiarazioni difformi o non veritiere si procederà, ove necessario, alla cancellazione dell'iscrizione dall'Elenco regionale secondo le procedure stabilite dal successivo punto 6.

Eventuali fatti integranti responsabilità penale saranno comunicati anche alla competente Autorità giudiziaria.

¹ Ai sensi dell'art. 65 del d.lgs. 82/2005, l'invio di copia del documento di identità può essere omesso in caso di domande sottoscritte con apposizione della firma digitale del legale rappresentante del soggetto indicato nel modulo dell'istanza. In caso invece di istanze sottoscritte con firma autografa del legale rappresentante e scansione del modulo, resta valido l'obbligo di invio del documento di identità.

² Per informazioni sulla firma digitale si può consultare il sito: https://www.postacertificata.gov.it/guida_utente/servizi/servizi_avanzati/firma-digitale.dot.

6) Cancellazione dall'elenco regionale

Nel caso venga riscontrata la perdita di uno dei requisiti di iscrizione all'Elenco regionale, di cui al punto 2, l'Amministrazione regionale provvede ad avviare il procedimento di cancellazione dell'iscrizione all'Elenco, il cui termine di conclusione è di 90 giorni dalla comunicazione di avvio.

L'iscrizione dall'Elenco regionale è cancellata anche nel caso in cui vengano riscontrati:

- gravi inadempienze nella prestazione dei servizi, di cui al precedente punto 3,
- comportamenti non conformi alle finalità previste dalla D.G.R. n. 23-902 del 30.12.2019,
- dichiarazioni false e mendaci rese dal soggetto nell'istanza di iscrizione.

7) Comunicazione delle variazioni relative alle condizioni di ammissibilità

I soggetti iscritti all'Elenco regionale sono tenuti a comunicare tempestivamente alla Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro – Settore Politiche del Lavoro:

- eventuali variazioni ai requisiti di ammissibilità, di cui al punto 2,
- eventuali variazioni relative al numero o alla localizzazione degli "Sportelli per la ricezione delle imprese richiedenti il supporto".

Il mancato rispetto di tale impegno costituisce causa di avvio del procedimento di cancellazione dell'iscrizione ai sensi del punto 6.

8) Durata e validità dell'Elenco regionale

Ai sensi di quanto stabilito dalla D.G.R. n. n. 23-902 del 30.12.2019:

- i tre anni successivi all'approvazione dell'Elenco regionale costituiscono periodo sperimentale, al fine di testare strumento e metodo di gestione e controllo dell'Elenco,
- l'Elenco regionale sarà oggetto di aggiornamento a fine anno 2022.

9) Trattamento dei dati personali

Le informazioni comunicate alla Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro - Settore Politiche del Lavoro saranno trattate in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 esclusivamente ai fini del procedimento di iscrizione all'Elenco regionale dei soggetti specializzati nel coordinamento e nella realizzazione di servizi a sostegno dello sviluppo e del rilancio delle imprese PMI sul territorio piemontese.

A tale riguardo si invitano i soggetti a prendere visione dell'Informativa indicata nell'Avviso pubblico, di cui all'allegato "B" al presente provvedimento.

REGIONE PIEMONTE – DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

Legge regionale n. 34/2008, art. 43, D.lgs 14/2019 Titolo II, “Procedure di allerta e di composizione assistita della crisi”

Avviso pubblico di selezione per l’Elenco regionale dei soggetti specializzati nel coordinamento e nella realizzazione di servizi a sostegno dello sviluppo e del rilancio delle imprese PMI sul territorio piemontese

**La Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro
rende noto**

che è indetto, ai sensi di quanto previsto dalla D.G.R. n. 23–902 del 30.12.2019, un Avviso pubblico di selezione per la costituzione dell’Elenco regionale di soggetti specializzati nel coordinamento e nella realizzazione di servizi a sostegno dello sviluppo e del rilancio delle imprese PMI sul territorio piemontese anche per contrastare l’emergenza economica derivante dall’epidemia Covid-19.

1) Requisiti

I soggetti che intendono presentare istanza per essere iscritti all’Elenco regionale dei soggetti specializzati nel coordinamento e nella realizzazione di servizi a sostegno dello sviluppo e del rilancio delle imprese PMI sul territorio piemontese (di seguito Elenco regionale), nel rispetto degli indirizzi approvati dalla Giunta regionale con deliberazione n. 23–902 del 30.12.2019, devono avere i requisiti alla data di presentazione dell’istanza di seguito specificati.

- a) I soggetti possono essere associazioni, fondazioni.
- b) I predetti soggetti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - le associazioni riconosciute e le fondazioni devono essere costituite con atto pubblico a norma dell’art. 14 del Codice civile,
 - le associazioni non riconosciute devono essere costituite con atto pubblico ed operare ai sensi degli artt.li 36 e seguenti del Codice civile.
- c) I soggetti devono dimostrare la disponibilità di almeno uno “Sportello per la ricezione delle imprese richiedenti il supporto” nel territorio della Regione Piemonte. Per “sportello” si intende l’unità locale in cui possono essere coordinati e/o svolti i servizi; qualora tale sede non sia di proprietà del soggetto richiedente, la disponibilità deve essere regolata con apposito contratto di locazione, sublocazione, comodato o di servizi regolarmente registrato secondo le disposizioni vigenti.
Tale sede dovrà garantire:
 - la disponibilità di uno spazio per colloqui individuali allestito in modo da assicurare la riservatezza delle conversazioni.
- d) I soggetti non devono avere provvedimenti sanzionatori a causa di gravi inadempienze o irregolarità nei confronti dell’Amministrazione regionale quindi non devono trovarsi nelle seguenti condizioni:
 - stato di fallimento,
 - liquidazione coatta,
 - concordato preventivo,
 - procedimenti per la dichiarazione di una delle predette situazioni.
- e) I soggetti devono aver maturato un’esperienza di almeno 12 mesi, nei 3 anni antecedenti alla data di presentazione dell’istanza d’iscrizione, nel coordinamento e nella realizzazione di servizi a sostegno dello sviluppo e del rilancio delle imprese PMI e dimostrare di essere in grado di fornire i servizi sotto elencati mediante figure professionali interne ed avvalendosi anche di figure professionali esterne specialistiche affinché il servizio reso alla PMI beneficiaria sia completamente gratuito.

La dimostrazione del predetto requisito viene fornita con riferimento ai 12 mesi, nei 3 anni antecedenti alla data di presentazione dell'istanza d'iscrizione, mediante:

- la presentazione di un curriculum aziendale del soggetto richiedente relativo all'attività svolta con specifico riferimento ai servizi indicati nel successivo punto 3 a favore di imprese PMI,
 - elenco di imprese già assistite con i servizi di cui al successivo punto 3, con idonea documentazione che comprovi l'assistenza fornita ad ogni impresa.
- f) I soggetti devono garantire la propria capacità amministrativa e dimostrare di essere in grado di fornire i servizi elencati nel punto 3 mediante figure professionali interne anche avvalendosi di figure professionali esterne specialistiche.
La dimostrazione dei predetti requisiti viene fornita, con riferimento alla data di presentazione dell'istanza di iscrizione, mediante:
- l'indicazione del numero totale dei dipendenti,
 - la presentazione di un elenco nominativo delle figure professionali che sono coinvolte nella realizzazione dei servizi a sostegno dello sviluppo e del rilancio delle imprese PMI,
 - la presentazione dei curriculum vitae delle predette figure professionali coerenti con la realizzazione dei predetti servizi.
- g) I soggetti devono garantire la propria capacità finanziaria.
La dimostrazione di tale requisito viene fornita mediante prospetto dei dati estratti dai bilanci o dai documenti contabili finanziari relativi agli ultimi due esercizi di gestione (vedere prospetto).
- h) I soggetti devono essere in regola con i contributi previdenziali e fiscali, nonché con la normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro.
- i) Non possono richiedere l'iscrizione all'Elenco regionale le associazioni temporanee di soggetti (ATS/ATI).

2) Servizi

I soggetti iscritti all'Elenco regionale devono essere in grado di fornire i seguenti servizi, che possono essere svolti sia in presenza che a distanza, utilizzando gli strumenti tecnologici disponibili:

- valutazione dell'ammissibilità della PMI candidata al servizio proposto;
- organizzazione di attività di animazione, sensibilizzazione e divulgazione con l'obiettivo di promuovere la conoscenza dei servizi a sostegno dello sviluppo e del rilancio delle imprese PMI sul territorio piemontese;
- valutazione delle imprese anche con attività in loco per identificare congiuntamente alla proprietà e/o al management le aree di intervento;
- consulenza di natura tributaria, fiscale, finanziaria ecc.;
- monitoraggio delle attività e valutazione d'impatto dei servizi realizzati;
- ipotesi di soluzione di finanziamento e ricerca delle fonti opportune (sia nell'ambito delle fonti di finanziamento pubblico – a livello europeo, nazionale e regionale – sia nell'ambito dei capitali privati);
- supporto all'internazionalizzazione;
- supporto di tipo legale;

- consulenze per la diversificazione della produzione anche in ottica dell'industria 4.0 (innovazione di processo e/odi prodotto);
- altri servizi di supporto da definire.

3) Procedure e termini per l'istanza di iscrizione

L'istanza di iscrizione può essere presentata alla Regione Piemonte - Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro - Settore Politiche del Lavoro a decorrere **dal giorno successivo alla pubblicazione dell'Avviso** sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte **fino al 18.06.2020**, utilizzando apposito modulo, reperibile sul sito <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/istruzione-formazione-lavoro/lavoro/strumenti-per-competitivita-delle-imprese>, debitamente compilato, firmato in originale, da copia fotostatica non autenticata di un documento di identità¹ del sottoscrittore ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. e dagli allegati obbligatori, secondo una delle seguenti modalità:

- tramite PEC all'indirizzo politichedellavoro@cert.regione.piemonte.it, previa apposizione della firma digitale² del legale rappresentante del soggetto richiedente al modulo di istanza di iscrizione;
- tramite PEC all'indirizzo politichedellavoro@cert.regione.piemonte.it, previa stampa, firma autografa del legale rappresentante e scansione del modulo di istanza di iscrizione.

Le istanze sono soggette ad imposta di bollo. L'adempimento relativo all'imposta di bollo (pari a 16.00 Euro ai sensi di legge, salvo successive modificazioni) è assicurato mediante:

- annullamento e conservazione in originale della marca da bollo presso la sede del soggetto;
- inoltre, in allegato al modulo dell'istanza, di copia della marca da bollo annullata, dalla quale si evinca il numero identificativo (seriale);
- dichiarazione che la marca da bollo in questione non è stata utilizzata né sarà utilizzata per qualsiasi altro adempimento.

4) Documentazione da allegare all'istanza di iscrizione

All'istanza di iscrizione all'Elenco regionale deve essere allegata la seguente documentazione la cui mancanza determina l'immediata reiezione della medesima:

- copia fotostatica della carta d'identità del legale rappresentante del soggetto richiedente³,
- copia dell'Atto costitutivo per Associazioni anche non riconosciute e Fondazioni,
- elenco della/delle sede/sedi individuate come "Sportello per la ricezione delle imprese richiedenti il supporto" e copia di idonea documentazione in merito alla loro disponibilità (copia dei contratti di locazione, sublocazione, di comodato e di servizi regolarmente registrato secondo le disposizioni vigenti),
- dichiarazione sullo status del soggetto richiedente alla data di presentazione dell'istanza d'iscrizione,
- curriculum aziendale del soggetto richiedente che comprovi l'esperienza di almeno 12 mesi, nei 3 anni antecedenti la data di presentazione dell'istanza d'iscrizione, con specifico

¹ Ai sensi dell'art. 65 del d.lgs. 82/2005, l'invio di copia del documento di identità può essere omesso in caso di domande sottoscritte con apposizione della firma digitale del legale rappresentante del soggetto indicato nel modulo dell'istanza. In caso invece di istanze sottoscritte con firma autografa del legale rappresentante e scansione del modulo, resta valido l'obbligo di invio del documento di identità.

² Per informazioni sulla firma digitale si può consultare il sito:
https://www.postacertificata.gov.it/guida_utente/servizi/servizi_avanzati/firma-digitale.dot.

³ Ai sensi dell'art. 65 del d.lgs. 82/2005, l'invio di copia del documento di identità può essere omesso in caso di domande sottoscritte con apposizione della firma digitale del legale rappresentante del soggetto indicato nel modulo dell'istanza. In caso invece di istanze sottoscritte con firma autografa del legale rappresentante e scansione del modulo, resta valido l'obbligo di invio del documento di identità.

riferimento al coordinamento e realizzazione di servizi a sostegno dello sviluppo e del rilancio delle imprese PMI sul territorio piemontese; al curriculum devono essere allegati:

- elenco di imprese già assistite con i predetti servizi, con idonea documentazione che comprovi l'assistenza fornita ad ogni impresa;
- elenco nominativo delle figure professionali interne o esterne (con allegati i relativi curriculum vitae) coinvolte dal soggetto richiedente nella realizzazione di servizi a sostegno dello sviluppo e del rilancio delle imprese PMI,
- prospetto dei dati estratti dai bilanci o dai documenti contabili finanziari relativi agli ultimi due esercizi di gestione.

Le dichiarazioni e la documentazione predetta devono essere prodotte a norma di quanto previsto dagli artt. 47 e 75 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. in materia di documentazione amministrativa.

Si sottolinea che ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 445/2000 e s.m.i. le dichiarazioni mendaci, la falsità degli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

Nel caso in cui la documentazione allegata presentasse carenze puramente formali od imputabili ad errori solo materiali verrà assegnato il termine perentorio di 5 giorni lavorativi per l'integrazione o la specificazione, trascorsi i quali si procederà alla reiezione dell'istanza. In ogni caso l'integrazione non potrà riguardare produzioni documentali difformi dalle indicazioni predette.

5) Procedimento di iscrizione all'Elenco regionale

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14, il Responsabile del procedimento di iscrizione all'Elenco regionale viene identificato con il Dirigente “pro tempore” del Settore Politiche del Lavoro.

Il predetto Settore regionale darà comunicazione degli esiti dell'individuazione dei soggetti entro **il termine massimo di 30 giorni dal termine ultimo fissato per la presentazione delle istanze** e l'Elenco regionale sarà approvato con determinazione dirigenziale e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte nonché sul sito internet istituzionale dell'Amministrazione regionale.

Qualora nel corso dell'istruttoria fosse necessaria l'integrazione della documentazione prevista, ovvero dati o chiarimenti necessari ai fini dell'istruttoria, il termine per la conclusione della valutazione si sospenderà a norma di quanto previsto dalle sopra citate normative, dal momento della richiesta formulata dal settore regionale e riprenderà a decorrere dalla data in cui perverranno i chiarimenti, le precisazioni e/o eventuali rettifiche richieste e comunque, non oltre i termini previsti.

In nessun caso saranno prese in considerazione le istanze:

- trasmesse via PEC oltre la data su indicata o in data anteriore alla pubblicazione del presente avviso (farà fede la data di trasmissione della PEC);
- inviate via fax o con altro mezzo di trasmissione diverso da quelli previsti dal presente avviso;
- prive della copia fotostatica, laddove obbligatoria, non autentica di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante;
- prive della sottoscrizione dell'istanza.

6) INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 GDPR 2016/679

Si informano i soggetti che presentano le istanze di iscrizione in risposta al presente avviso ed i loro amministratori e legali rappresentanti che i dati personali forniti alla Regione Piemonte saranno trattati secondo quanto previsto dal “Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati)”, di seguito “GDPR”.

- I dati personali sopra indicati verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, anche con modalità informatiche ed

esclusivamente per finalità relative al procedimento amministrativo correlato al presente avviso, nell'ambito del quale vengono acquisiti dalla Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Piemonte – Settore Politiche del Lavoro. Il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite nella D.G.R. n. 23–902 del 30.12.2019.

- L'acquisizione dei suddetti dati personali ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopradescritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l'impossibilità del Titolare del trattamento/Delegato ad espletare le funzioni inerenti il procedimento amministrativo sopra indicato.
- I dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono: dpo@regione.piemonte.it.
- Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei dati è il Dirigente “pro tempore” del Settore Politiche del Lavoro.
- Il Responsabile (esterno) del trattamento è il Consorzio per il Sistema Informativo Piemonte (CSI), ente strumentale della Regione Piemonte, pec: protocollo@cert.csi.it.
- I dati personali saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili (esterni) individuati dal Titolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno), autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato.
- I dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (D.Lgs. 281/1999 e s.m.i.).
- I dati personali sono conservati per il periodo di 10 anni a partire dalla chiusura delle attività connesse con l'Avviso pubblico.
- I suddetti dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extraeuropeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.
- I dati personali potranno essere comunicati ai seguenti soggetti:
 - Autorità con finalità ispettive o di vigilanza o Autorità giudiziaria nei casi previsti dalla legge;
 - soggetti privati richiedenti l'accesso documentale (artt. 22 ss. legge 241/1990) o l'accesso civico (art. 5 d.lgs. 33/2013), nei limiti e con le modalità previsti dalla legge;
 - soggetti pubblici, in adempimento degli obblighi di certificazione o in attuazione del principio di leale cooperazione istituzionale (art. 22, c. 5 legge 241/1990);
 - altre direzioni/settori della Regione Piemonte per gli adempimenti di legge o per lo svolgimento delle attività istituzionali di competenza.

Gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento (UE) 679/2016, quali: la conferma dell'esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.

Al presente Avviso si allegano per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte:

- la determinazione dirigenziale a cui è allegato il presente Avviso,
- l'Allegato “A” alla predetta determinazione,
- l'Allegato “B” alla predetta determinazione,
- modulo di istanza di iscrizione che dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto richiedente,
- modulistica che comprende:
 - elenco della sede/delle sedi individuate come “Sportello per la ricezione delle imprese richiedenti il supporto”,

- dichiarazione sullo status del soggetto richiedente alla data dell'istanza d'iscrizione,
- curriculum aziendale del soggetto richiedente,
- elenco di imprese già assistite dal soggetto richiedente, con servizi a sostegno dello sviluppo e del rilancio delle imprese PMI sul territorio piemontese;
- elenco nominativo delle figure professionali interne ed esterne coinvolte dal soggetto richiedente alla data di presentazione dell'istanza di iscrizione,
- prospetto dei dati estratti dai bilanci o dai documenti contabili finanziari relativi agli ultimi due esercizi di gestione.

La predetta modulistica è disponibile sul sito:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/istruzione-formazione-lavoro/lavoro/strumenti-per-competitivita-delle-imprese>